

Andrea Galli
Presidente del Gruppo Forza Italia

Prot. 0325/2018

Bologna, 23 aprile 2018

Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna
SEDE

Gentile Presidente,

sono a trasmettere il Regolamento per il funzionamento del Gruppo assembleare Forza Italia in applicazione del comma 3, art. 1 della legge regionale n. 32/1997 nonché della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 26 del 27 febbraio 2013.

Cordiali saluti.

Andrea Galli



All: n.1

Andrea Galli

Presidente del Gruppo Forza Italia

Regolamento Gruppo Assembleare "Forza Italia"

Articolo 1

Gruppo assembleare

1. Il regolamento del Gruppo assembleare "Forza Italia", di seguito denominato "Gruppo", è adottato in applicazione del comma 3, art. 1 della legge regionale n. 32/1997 nonché della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 26 del 27 febbraio 2013 "Funzionamento dei gruppi consiliari: adozione di un regolamento quadro in attuazione della L.R. n. 32/1997, art. 1, comma 3".
2. Il Gruppo è costituito dai consiglieri eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo "Forza Italia Berlusconi" che ne facciano richiesta.
3. Le ammissioni al Gruppo di altri consiglieri che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione, ivi comprese pertanto quelle dei consiglieri subentranti in surroga, sono deliberate a maggioranza assoluta dall'Assemblea del Gruppo. Della deliberazione è data immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
4. Il pluralismo è elemento fondante del Gruppo e suo principio costitutivo. Esso si basa sul rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni consigliere alla vita del Gruppo, nel quadro di una leale collaborazione e nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Articolo 2

Principi e indirizzi

1. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici. A tal fine gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i consiglieri.
2. Ogni aderente al Gruppo opera nello svolgimento della sua attività secondo principi di lealtà e di massima collaborazione.
3. Il Gruppo, in caso di elezioni di competenza dell'aula, designa i propri candidati tenendo conto del principio di parità di genere.
4. Ogni aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività dello stesso e ai lavori dell'Assemblea legislativa, sia in Aula che in Commissione.
5. Ogni consigliere esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
6. La documentazione contabile relativa alla gestione dei contributi in denaro è accessibile ai consiglieri che fanno parte del Gruppo, previa richiesta al Presidente o al Tesoriere, se nominato.

Articolo 3

Organi del gruppo

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico l'Assemblea e il Presidente.

Andrea Galli

Presidente del Gruppo Forza Italia

Articolo 4


Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Consiglieri iscritti al Gruppo, delibera sulle iniziative dello stesso in sede politica e assembleare.
2. L'Assemblea si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due terzi degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno due terzi degli aderenti al Gruppo.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è da considerarsi ponderato per due.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta da almeno un quinto dei consiglieri.
5. Le votazioni hanno luogo di norma per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto degli iscritti al Gruppo le votazioni riguardanti le persone possono essere effettuate a scrutinio segreto.
6. L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Su richiesta di almeno un terzo degli iscritti al gruppo la votazione per eleggere il Presidente può essere effettuata con voto palese. Qualora nessun consigliere abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti. Per la validità di questa seconda votazione è necessario che vi abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di carica come consigliere e, tra consiglieri di pari anzianità, il più anziano per età.
7. Se i consiglieri del Gruppo sono due, nel caso di parità dei voti per l'elezione a Presidente, la carica spetta al consigliere più anziano di carica.
8. L'Assemblea del Gruppo approva il rendiconto relativo all'anno precedente entro il 20 gennaio, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni, come previsto all'art. 9 della l.r. 32/1997.

Articolo 5

Presidente del Gruppo

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. Il Presidente:
 - promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività assembleare;
 - convoca e presiede l'Assemblea del Gruppo;
 - può nominare il Vicepresidente, che svolge funzioni vicarie;
 - può nominare il Tesoriere.



Andrea Galli

Presidente del Gruppo Forza Italia

Articolo 6

Tesoriere

1. Il Tesoriere controlla e garantisce la correttezza amministrativa e contabile, ne riferisce all'Assemblea in occasione della presentazione e dell'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del rendiconto, mette a disposizione dei consiglieri che ne fanno richiesta la documentazione contabile relativa alla gestione dei contributi in denaro spettanti al Gruppo.
2. Se Consigliere, può essere delegato dal Presidente del Gruppo alla riscossione dei contributi in denaro spettanti al gruppo, come previsto al comma 3, art. 6 della l.r. n. 32/1997.
3. Cura i rapporti con gli uffici dell'Assemblea legislativa per gli adempimenti previsti per i Gruppi dalla l.r. n. 32/1997 in materia di trasparenza e pubblicità, previsti dal comma 5 dell'art. 4, nonché con il Collegio dei Revisori di cui alla l.r. n. 18/2012.
4. Provvede, di concerto con il Presidente, alla trasmissione del rendiconto del Gruppo, come previsto all'art. 10 della l.r. n. 32/1997.

Articolo 7

Sanzioni

1. Il Presidente, in caso di assenze ingiustificate o per gravi violazioni del Regolamento, può assumere i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo orale;
 - b) richiamo scritto.
2. Contro le decisioni del Presidente il Consigliere al quale è stata comminata la sanzione può far ricorso all'Assemblea del Gruppo.

Articolo 8


Approvazione del Regolamento

1. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di votazione sugli articoli o sugli emendamenti è sufficiente per l'approvazione la maggioranza dei presenti, purché sia presente al voto la maggioranza dei componenti.
2. Per la revisione del regolamento si applicano le stesse modalità ed è richiesta la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione.


Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.


Andrea Galli

PER APPROVAZIONE:
23/04/2018
BOLOGNA


Galeazzo Bignami

Viale A. Moro, 50 – 40127 Bologna – Tel. 051 5275571 – 051 5275199